Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Martedì 8 agosto — Numero 186

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno. Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1089 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 febbraio 1912, n. 83 e 6 luglio 1912, n. 749;

Visto il Regio decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti i RR. decreti 26 settembre 1912, n. 1150 e 12 giugno 1913, n. 708;

Vista la convenzione postale universale di Madrid e e il relativo regolamento d'esecuzione, approvati con legge 30 dicembre 1921, n. 1878;

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale per l'esecuzione del testo predetto, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 12 giugno 1921, n. 889, che toglie di corso i francobolli postali del Regno sovrastampati « Libia »;

Ritenuta la opportunità di utilizzare le rimanenze dei francobolli predetti, e di variare con sovrastampa il valore di talune specie di essi, per supplire ad alcuni tipi richiesti dalle attuali tariffe;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli del tesoro e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° giugno 1922 sono autorizzati l'uso e la vendita delle rimanenze dei francobolli tolti di corso dal R. decreto 12 giugno 1921, n. 889, su taluno dei quali sono stati sovrastampati in nero, e in un rigo, valori diversi da quelli nominali, e cioè:

sul francobollo da cent. 25: cent. 80;
sul francobollo da cent. 50: cent. 40;
sull'espresso da cent. 25: cent. 60;
sull'espresso da cent. 30: 1,60 lire 1,60.

Art. 2.

Tutti i detti francobolli debbono servire esclusivamente per le corrispondenze in partenza dagli uffici postali della Cirenaica e della Tripolitania, e valgono per affrancare le corrispondenze scambiate fra gli uffici della Libia, nonchè quelle dirette all'Italia, alle al-

tre colonie italiane, agli uffici italiani fuori del Regno ed all'estero.

Art. 3.

Le rimanenze dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno vendute fino al esaurimento. Con successivo decreto sarà determinato il giorno in cui cesserà la validità dei francobolli di cui trattasi ed il termine concesso ai detentori di essi per ottenerne il cambio.

Art. 4.

I francobolli attuali del tipo coloniale rimangono in corso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

AMENDOLA — FULCI — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 1085 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, il quale dispone che su proposta del prefetto, sentiti i Consigli comunali e col parere favorevole del Consiglio provinciale, possono per decreto Reale essere riuniti in Consorzio più Comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale;

Viste le proposte dei prefetti, nonchè le deliberazioni dei Consigli dei Comuni interessati che si sono pronunciati e quelle favorevoli emesse dai Consigli provinciali, o, in loro vece, dalle Deputazioni provinciali, chiamate a pronunciarsi d'urgenza ai termini dell'art. 251 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono costituiti, per la riscossione delle imposte dirette, nel decennio 1923-932 i Consorzi dei Comuni designati nella unita tabella annessa al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Consorzi obbligatori per la riscossione delle imposte dirette pel decennio 1923-1932.

PROVINCIA	N. d'ordine	Denominazione e sede del Consorzio	Comuni componenti il Consorzio
Napoli	1	Napoli	Sezione di Avvocata » Chiaia » Mercato » Montecalvario » Pendino » Porto » S. Carlo all'Arena » San Ferdinando » San Giuseppe » San Lorenzo » Stella » Vicaria
Potenza	2	Chiaromonte	Chiaromonte Calvera Episcopia Fardella Latronico Teana Sant'Arcangelo Deliberazione della Deputazione provinciale del 18 giugno 1922
	3	Lauria	Castelluccio inferiore Castelluccio superiore Lauria Nemoli Rotonda Viggianello
	4	Pignola	Abriola Pignola
	5	Vaglio	San Chirico Nuovo Trivigno Tolve Vaglio
	6	Viggiano	Armento Marsico Vetere Montemurro San Chirico Raparo Viggiano

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
BERTONE.

Il numero 1088 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 della legge 24 luglio 1922, n. 1046, sulla concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri delle colonie e del tesoro proponenti per l'esecuzione della legge 24 luglio 1922, numero 1046 sulla concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

REGOLAMENTO

per la esecuzione della legge 24 luglio 1922, n. 1046, sulla concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia.

Art. 1.

Coloro che intendono valersi della facoltà concessa dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1922, n 1046, debbono presentare domanda motivata al Ministero delle colonie, dalla quale risultino pure il piano particolareggiato dei lavori od impianti da eseguire e gli acquisti da effettuare col fabbisogno relativo

La domanda dovrà essere corredata dei documenti necessari per chiarire la richiesta del mutuo.

Nell ordine di accoglimento delle domande di mutuo sarà data la precedenza alle imprese che assicurino maggiore sviluppo di coltivazioni per prodotti occorrenti all'industria italiana.

Art. 2.

Quando si tratti di Società, i mutui da concedere non potranno superare il capitale versato ed, in nessun caso, quello attuale, al momento della domanda del mutuo.

Il capitale sociale versato dovrà essere però intieramente investito nell'impresa per la quale il mutuo è richiesto. Ove non sia, dovrà venire dimostrata, e garantita, la disponibilità, ai fini dell'esecuzione dell'opera, della parte non investita, la quale dovrà essere impiegata in titoli di Stato o in altro modo accettato dai Ministeri delle colonie e del tesoro.

Quando si tratti di privati, i mutui non potranno superare il capitale effettivamente impiegato nell'azienda, risultante da perizie disposte dal Governo della Colonia, ove si svolga l'impresa, od il capitale che si è disposti ad impiegarvi In questo ultimo caso la disponibilità dovrà esserne provata e garentita nei modi indicati nel comma precedente.

Art. 3.

Le condizioni alle quali è fatta la concessione dei mutui dovranno risultare da apposito disciplinare, da approvare col decreto Ministeriale di concessione del mutuo.

Art. 4.

Il decreto di concessione del mutuo stabilisce l'ammontare del mutuo e il termine massimo in cui le opere, per le quali il mutuo stesso viene concesso, debbono essere ultimate. Il pagamento delle varie quote di mutuo entro il termine suddetto sarà fatto dopo che sia stato accertato l'adempimento delle condizioni fissate nel disciplinare, l'effettivo avanzamento delle opere e lavori e l'esecuzione degli acquisti ed impianti, poi quali il mutuo è richiesto. L'adempimento dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dall autorità designata dal governo ore della colonia, ove si svolge l'impresa, e la quota di mutuo dovrà essere corrispondente all'importo delle opere eseguite e degli acquisti effettuati, accertato nel certificato stesso Tale accertamento sarà fatto a spese dei mutuatari richiedenti il pagamento delle quote.

Art. 5.

I fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle colonie per la concessione dei mutui potranno essere messi a disposizione dei governi dell'Eritrea e della Somalia italiana per il pagamento dei mutui stessi.

Art. 6.

Dopo il pagamento di ciascuna quota del mutuo, sarà fissato con decreto Ministeriale, l'ammontare delle annualità di ammortamento e di interessi da rimborsare da chi abbia ottenuto il mutuo, al tesoro dello Stato, in relazione al limite di tempo stabilito per il rimborso nell'articolo 1 della legge 24 luglio 1922 n. 1046.

Art. 7.

Per la riscossione delle annualità, comprensive delle rate di ammortamento del capitale e degli interessi, indicate nel precedente articolo, i governi dell'Eritrea e della Somalia italiana compileranno annualmente il ruolo dei privati e delle società tenuti al pagamento delle annualità medesime, con l'indicazione dell'importo relativo e del termine entro il quale dovrà effettuarsi il pagamento.

I ruoli muniti del visto governatoriale di esecutorietà vengono pubblicati, e messi in riscossione, colle modalità da stabilire dai Governi predetti.

Sono applicabili per la riscossione i privilegi e la procedura fissati nel Regno per la riscossione delle imposte dirette da estendersi su tutte le attività dei mutuatari, anche se esistenti fuori della colonia.

Art. 8.

Qualora il concessionario del mutuo non adempia regolarmente ai pagamenti delle annualità di ammortamento del mutuo e agli altri obblighi, risultanti dal disciplinare di concessione, verrà messo formalmente in mora dal Governo della colonia.

Scaduto il termine di mora, ed accertata l'inadempienza, con decreto del ministro delle colonie sarà revocata la concessione del mutuo e provveduto per l'immediato ricupero di tutte le somme eventualmente concesse e dei relativi interessi con le forme, la procedura ed i privilegi di cui all'art. 3 della legge.

I governi dell'Eritrea e della Somalia dovranno annualmente presentare al Ministero delle colonie una relazione informativa sull'andamento delle imprese che abbiano ottenuto la concessione del mutuo, e al Ministero del tesoro il rendiconto delle somme somministrate e di quelle riscosse in ammortamento dei mutui, e che dovranno essere versate in conto entrate del tesoro con imputazione ad apposito capitolo da iscriversi nel bilancio della entrata

Art. 9.

Le anticipazioni che la Cassa dei depositi e prestiti è auto-

rizzata a fare al tesoro dello Stato, dall'art. 4 della legge - e nei limiti nell'articolo stesso indicati - saranno concesse all'interesse stabilito annualmente dal ministro del tesoro per i mutui assistiti a concorso dello Stato e saranno rimborsate in 50 annualità pagabili dal tesoro entro il 25 giugno di ciascun anno, a partire dal 1° gennaio successivo alla data delle eseguite somministrazioni. Sulle somme dalla Cassa dei depositi e prestiti corrisposte nel corso dell'anno, sarà corrisposto il solo interesse nell'anzidetta misura, dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.

Le dette anticipazioni saranno dalla Cassa dei depositi e prestiti versate in tesoreria nelle epoche che, di volta in volta, le saranno indicate dal tesoro e contemporaneamente inscritte con decreto del ministro del tesoro nel bilancio dell'entrata. In speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro saranno poi inscritte le annualità di ammortamento comprensive della quota di capitale e degli interessi al saggio suddetto nonchè interessi relativi al periodo che precede l'inizio dell'ammortamento.

Le somministrazioni da parte della Cassa dei depositi e prestiti sono subordinate all'esistenza degli stanziamenti necessari per il servizio degli interessi e di ammortamento del capitale, ai sensi di quanto è prescritto dal penultimo alinea del presente articolo.

Art. 10.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto in relazione agli articoli precedenti, alla iscrizione degli occorrenti capitoli nel bilancio dell'entrata e ai corrispondenti nei bilanci della spesa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle colonie
AMENDOLA.
Il ministro del tesoro
PEANO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di cavalleria.

Tenenti.

Con R. decreto del 29 gennaio 1922:

Gera nobile Pietro, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 27 luglio 1921 e dal 28 successivo richiamato in servizio effettivo con decorrenza assegni dal 1° agosto 1921 con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Capitani.

Con R. decreto del 21 aprile 1921:

Fraracci cav. Giovanni, capitano, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° maggio 1921.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1922:

Turchetti Renato, capitano, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 16 marzo 1918, nei ruoli degli ufficiali di complemento di artiglieria, dal 16 gennaio 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 17 aprile 1922:

Penna Placido, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, promosso capitano con anzianità 30 novembre 1916, con decorrenza assegni dal 1° giugno 1917.

Serravezza Francesco, tenente, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età, dal 26 aprile 1921.

Mastrogiovanni Luigi, tenente, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età, dal 21 aprile 1921.

Personale permanente dei distretti.

Primi capitani.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Rosso Armando, capitano, collocato in posizione ausiliaria per ragione e di età dal 27 giugno 1921

CORPO SANITARIO MILITARE.

Ufficiali medici.

Tenenti.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

I seguenti ufficiali medici di complemento, allievi della scuola applicazione sanità militare, sono nominati tenenti medici in servizio attivo permanente con anzianità assoluta e relativa 16 aprile 1922, e con decorrenza assegni dalla stessa data:

Giacobbe Corradino — Scarpa Angiolino — Trepiccioni Emanuele — Pandolfi Edoardo — Lo Bianco Domenico — Reviglio Giuseppe Maurizio — Avolio Carlo Guido — Gelanzè Celestino — Santorsola Domenico — Tarquini Cairoli — Paolillo Stanislao.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 5 agosto 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	177 68	Dinari	—
Londra	96 07	Corone jugoslave	—
Svizzera	412 35	Belgio	168 —
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	2 90	Pesos oro	—
Vienna	—	Pesos carta	—
Praga	—	New York	21 69

Oro . . . . . . 418 51.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3 50 °/₀ netto (1906)	71 49	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀	79 13	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons 5 0/0	134234	Scalise Giuseppe fu Gabriele, dom. ad Angoli (Catanzaro) . .	L.	1000 —
»	138974	Ferioli Antonietta fu Santino, minore, sotto la tutela di Ferioli Martino fu Antonio, dom. a Crema (Milano)	»	1100 —
3,50 0/0	700421	Valenzano Catello fu Stanislao, minore, sotto la patria potestà della madre Esposito Gaetana, ved. di Valenzano Stanislao, dom. in Napoli	»	28 —
»	700422	Valenzano Pietro fu Stanislao, minore, ecc., come la precedente.	»	7 —
Cons. 5 0/0	93640 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Ferula Anna, ved. di Aloisio Carlo, domic. ad Ovada (Alessandria). . . . . Per la proprietà: Aloisio Biagio fu Carlo, domic. ad Ovada (Alessandria)	»	120 —
3.50 0/0	565280	Bonfante Paolo di Domenico, dom. a S. Sebastiano Po (Torino) Vincolata.	»	10 50
»	397142	Bonfante Paolo di Domenico, dom. a Colombaro, frazione del comune di S. Sebastiano Po (Torino).	»	10 50
»	353796	Bertea Cristina fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino	»	140 —
Cons. 5 0/0	5961	Bertea Cristina Anna fu Giuseppe, nubile, dom. a San Sebastiano Po (Torino)	»	200 —
»	63023	Bertea Cristina fu Giuseppe, nubile, dom. a San Sebastiano Po (Torino).	»	50 —
P. N. 4,50 0/0	2526	Bertea Anna Cristina fu Giuseppe, nubile, dom. a San Sebastiano Po (Torino)	»	90 —
3,50 0/0	378613	Congregazione di carità di Gioia dei Marsi (Aquila). Vincolata	»	10 50
»	797280	Intestata come la precedente. Avvertenza di provenienza . .	»	21 —
Cons. 5 0/0	206989	Guala Pasqualina di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Carpeneto (Alessandria).	»	275 —
»	137954	Toselli Erminia fu Giovanni nubile, dom. in Boves (Cuneo) .	»	550 —
Cons. 5 0/0 vecchio	46721	Cappellania laicale fondata dalla signora Caracciolo Teresa di Giuseppe nella Chiesa del monastero di Donnaregina in Napoli, per la proprietà e per l'usufrutto Pinto Francesco di Giovanni, dom. in Napoli	»	405 —
»	255657	Intestata come la precedente	»	5 —
3,50 0/0	2999 Assegno provv.	Fabbriceria parrocchiale di Gambara (Brescia).	»	3 08
Cons. 5 0/0 vecchio	1178239 Solo certificato proprietà	Per la proprietà: Soldi Ada, moglie di Pilotti Giuseppe, Ida, moglie di Soldi Matteo e Guido di Paolo, l'ultimo, minore sotto la patria potestà del detto suo padre, tutti eredi indivisi della loro madre Ottolini America Scolastica, dom. in Pieve d'Olmi (Cremona). . . . . Per l'usufrutto: Soldi Paolo fu Stefano.	»	300 —
Cons. 5 0/0	41169 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Anfossi Giuseppina fu Andrea, minore, sotto la patria potestà della madre Rambaud Angela di Casimiro, vedova di Andrea Anfossi, domic. a Taggia (Porto Maurizio). . . . . Per l'usufrutto: Congiuntamente a Pizzo Giuseppina fu Antonio ed a Modestina Pizzo fu Antonio.	»	55 —

Roma, 31 maggio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 5). 1ª pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0[0	185569	35 —	Prole nascitura dalla signora Cerruti Metilde fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Alfiano Natta (Alessandria) e nel caso che questa non avesse figli a Paletti Fedele, Carlo e Felice di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Alfiano Natta	Prole nascitura dalla signora Cerruti Metilde fu Giuseppe, nubile, dom. in Alfiano Natta (Alessandria) e nel caso che questa non avesse figli a Paletti *Pietro Stefano Fedele*, Carlo e Felice di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Alfiano Natta

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 agosto 1922. *Il Direttore generale*: GARBAZZI

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

È stata chiesta la rettifica dell'intestazione dei buoni del tesoro quinquennali, 1ª emissione, n. 321 di L. 500 e n. 322 di L. 1300, intestati erroneamente a Colombo Pasquale il primo ed a Colombo Giuseppina il secondo, entrambi fu Angelo minorenni sotto la patria potestà della madre Tognola Rosa o Rosa - Teresa vedova Colombo, perchè giusta l'atto di notorietà esibito, dovevano invece essere rispettivamente intestati a Colombo Giuseppe - Pasquale Virginio, detto Pasquale, ed a Colombo Giuseppa - Maria vulgo Giuseppina, furono Angelo, minori sotto la patria potestà della madre Tognola Teresa-Maria o Maria-Teresa vedova Colombo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettificazione.

Roma, agosto 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 1° corrente in Cerete, provincia di Bergamo, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Veduto il R. decreto 15 gennaio 1914, n. 53, che approva l'ordinamento scolastico della Tripolitania e della Cirenaica, e il decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1917, n. 1155, col quale viene istituita in Tripoli una scuola media tecnico-commerciale;

Veduto il decreto Ministeriale 1° novembre 1921 col quale la scuola media « G. Carducci », di Bengasi, viene trasformata in scuola tecnico-commerciale ed ordinata in conformità del precitato decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1917, n. 1155;

DECRETA:

E' aperto un concorso ai seguenti posti vacanti nelle RR. scuole medie della Libia:

1. Tripoli - R. ginnasio:
   a) capo d'Istituto con insegnamento di materie letterarie nelle classi superiori;
   b) insegnante di materie letterarie nelle classi superiori.
2. Tripoli - R. scuola media tecnico commerciale:
   a) insegnante di italiano e storia e geografia.
3. Bengasi - R. scuola media tecnico-commerciale:
   a) capo d'Istituto con insegnamento della matematica;
   b) insegnante di italiano e storia e geografia.
4. Bengasi - R. ginnasio:
   a) insegnante di materie letterarie nelle classi inferiori.
5. Derna - R. scuola tecnica:
   a) insegnante di matematica e scienze.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare solo i capi d'Istituto e gli insegnanti delle scuole medie del Regno. Lo stipendio di questi ultimi non dovrà essere superiore a L. 6800.

Art. 3.

I concorrenti dovranno presentare non più tardi del 10 settembre 1922 la domanda (in carta da bollo da L. 2) al Ministero delle colonie, Ufficio scuole, indicando il posto per il quale intendono concorrere. Alla domanda dovranno essere uniti un elenco dei titoli di studio e di carriera del concorrente, ed un regolare certificato medico da cui risulti la idoneità a sopportare il clima coloniale

Art. 4.

Il trattamento economico è quello stabilito per gli impiegati civili in colonia dal R. decreto 5 giugno 1913, n. 798, modificato col D. L. 6 luglio 1919, n. 1344, e importa la corresponsione dello stipendio, di una indennità coloniale pari allo stipendio, di una

indennità di soggiorno pari a un quinto dello stipendio, e delle indennità caro viveri come nel Regno, oltre ad una indennità di equipaggiamento, al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la residenza e agli speciali compensi per orario in più dell'orario d'obbligo, tenuta di Gabinetti, ecc.

Art. 5.

I prescelti dovranno impegnarsi a rimanere in colonia per un periodo non inferiore a un biennio. Essi saranno messi a disposizione del Ministero delle colonie e, pur essendo collocati temporaneamente fuori del loro ruolo organico, conserveranno tutti i loro diritti di carriera.

Inoltre, a' termini del R. decreto 13 marzo 1919, n. 362, il servizio prestato in colonia sarà computato, agli effetti della liquidazione della pensione, in ragione del doppio, fino al limite di due anni, e con l'aumento di un terzo per gli anni successivi.

Roma, 31 luglio 1922.

AMENDOLA.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO al posto di insegnante elementare e di educazione fisica nel R. Conservatorio di San Carlo Borromeo in Pienza (Siena).

È aperto il concorso per titoli ad un posto di insegnante di educazione fisica e di classi elementari superiori.

Lo stipendio annuo, gravato da tassa di ricchezza mobile e da contributo per il Monte pensioni, è di L. 2500 annue, pagabili a dodicesimi posticipati, oltre gli utili della vita interna, calcolati in L. 1000.

Le concorrenti, entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica, dovranno inviare direttamente al presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto, la domanda in carta da bollo da L. 1,20, corredata dei seguenti titoli e documenti:

a) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non ha oltrepassato il 35° anno di età;

b) certificato medico comprovante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed immune da qualsiasi imperfezione fisica atta a diminuire il prestigio d'insegnante o il pieno adempimento dei propri doveri;

c) certificato penale in data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso;

d) certificato di moralità relativo all'ultimo triennio e rilasciato nella forma prescritta dall'art. 2 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431;

e) diploma di abilitazione all'insegnamento di educazione fisica nelle scuole del Regno;

f) diploma di abilitazione all'insegnamento elementare;

g) tutti gli altri titoli e pubblicazioni che le concorrenti ritengono opportuno presentare nel proprio interesse;

h) elenco in carta libera di tutti i documenti presentati;

i) cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa.

I documenti dovranno essere presentati in originale o in copia autentica, debitamente legalizzati.

Nella domanda le concorrenti dovranno indicare con esattezza la propria dimora ed il luogo ove intendano siano loro restituiti i documenti.

La nomina verrà fatta dalla Commissione amministratrice dell'Istituto, e sarà sottoposta all'approvazione della competente autorità scolastica provinciale.

La nomina non diverrà definitiva se non dopo un triennio di lodevole servizio.

L'insegnante prescelta dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla partecipazione di nomina, diversamente s'intenderà dimissionaria, e la Commissione amministratrice potrà procedere alla nomina di altra insegnante fra le altre concorrenti.

Pienza, 1° luglio 1922.

Il presidente
Cav. Francesco Carletti.

RR. Educandati femminili di Napoli

1. È aperto un concorso alla cattedra d'italiano nella scuola complementare del R. Educandato Regina Margherita.

2. Il concorso è per titoli.

Tuttavia la Commissione esaminatrice potrà, ove lo ritenga opportuno, chiamare ad una prova d'esame l'uno o l'altra delle aspiranti.

3. Al concorso possono prendere parte solamente insegnanti di sesso femminile.

4. La nomina sarà fatta dal Ministero con decreto del ministro della istruzione pubblica in seguito a scelta che il Consiglio direttivo dei RR. Educandati farà nella graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e propriamente fra le prime tre.

A parità di ogni altra condizione avrà valore come titolo di preferenza l'insegnamento dato ed il servizio prestato nei Regi educandati femminili di Napoli.

5. La prescelta sarà nominata reggente, e potrà essere promossa titolare dopo un biennio di lodevole prova a termini dell'art. 20 del vigente statuto organico.

La nomina sarà fatta appena espletato il concorso e darà diritto allo stipendio di L. 3600 annue per 15 ore settimanali di insegnamento, aumentabile di cinque quinquenni di L. 360 ciascuno, e soggetto alla ritenuta di ricchezza mobile e Cassa pensione.

6. Coloro che intendono prender parte al concorso dovranno presentare, entro il termine di 30 giorni da quello della pubblicazione del presente bando nel Bollettino dell'istruzione pubblica, alla segreteria dell'Amministrazione, Largo Miracoli, 37, una domanda al presidente scritta in carta da bollo da L. 2 e corredata dei seguenti documenti:

1° attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 40° anno di età, tranne che si tratti di persona che abbia già insegnato in altre scuole;

2° certificato di medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira, salvo all'Amministrazione la facoltà di sottoporre la candidata alla visita di un sanitario da essa delegato.

3° certificato generale del casellario giudiziale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove risiede la concorrente, sentito il parere della Giunta e con la dichiarazione espressa del fine per cui serve;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria, o diploma, che abiliti all'insegnamento di cui all'art. 2, comma 1°, della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Detti documenti debbono essere in originale o per copia autentica; non sono ammessi i certificati rilasciati dalla R. Università;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti ordinati in fascicolo e numerati;

10° ritratto fotografico della concorrente, con la firma autografa di lei, vidimata dal sindaco o da un notaio.

Oltre al certificato di cui al n. 4, il concorrente, che non abiti nel Comune da oltre un biennio, deve presentare anche un attestato di moralità r la c ato con le stesse norme dai sindaci dei Comuni dove abitava precedentemente.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal bando di concorso.

Ai documenti prodotti i concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozza di stampa.

I documenti debbono essere tutti debitamente legalizzati.

Nella domanda il concorrente deve indicare con precisione il proprio indirizzo.

Il candidato che abbia un ufficio di ruolo nei Regi Educandati è dispensato dal presentare l'attestato di nascita, il certificato medico, la fede penale, il certificato di moralità e quello di cittadinanza.

Il presidente del Consiglio direttivo
prof. Roberto de Ruggero.

Il segretario capo
Michele rag. Carapelle.

MINISTERO DELLE FINANZE

Segretariato generale

Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.

(Legge 22 luglio 1906, n. 623, e statuto organico approvato con R. decreto 30 maggio 1907, n. 50., e modificato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 513)

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso per gli assegni vitalizi da conferirsi sulla Cassa Sovvenzioni nell'esercizio 1922-923 a favore delle seguenti categorie di persone:

a) impiegati civili dello Stato già provvisti di stipendio fisso a carico del bilancio dello Stato, sottoposto alla ritenuta in conto entrate del tesoro, e usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione prima del 1° febbraio 1918;

b) vedove senza pensione d'impiegati civili dello stato, con stipendio come sopra, morti in attività di servizio prima del 1° febbraio 1918;

c) prole orfana senza pensione (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) d'impiegati civili dello Stato, con stipendio come sopra, morti in attività di servizio prima del 1° febbraio 1918;

d) figlie nubili maggiorenni d'impiegati civili dello Stato, con stipendio come sopra, morti in pensione, purchè il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo ed il collocamento a riposo abbia avuto luogo prima del 1° febbraio 1918.

Si avverte che se l'impiegato è uscito dal servizio dopo il 31 gennaio 1918 le richieste di assegno o sussidio devono essere rivolte all'Opera di previdenza presso la Cassa depositi e prestiti.

Nei limiti dei fondi disponibili, gli assegni saranno così ripartiti fra le varie categorie di aspiranti: per ogni 15 assegni ne saranno concessi: uno alla categoria *a*, nove alla categoria *b*, quattro alla categoria *c*, uno alla categoria *d*

Qualora però in una categoria non vi sia sufficiente numero di concorrenti che, a giudizio della Commissione aggiudicatrice, siano meritevoli dell'assegno, gli assegni esuberanti saranno devoluti a favore di altre categorie meno dotate.

Le domande devono essere presentate entro il giorno 30 settembre p. v. all'Intendenza di finanza della Provincia in cui l'aspirante risiede, la quale ne darà ricevuta.

Le domande devono indicare il preciso domicilio dell'aspirante ed essere corredate dei seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° situazione della famiglia dell'aspirante, o del padre, quando si tratti di orfani (di ciascun membro della famiglia dovrà indicarsi la professione);

3° certificati di possidenza rilasciati tanto per il Comune di origine, quanto per quello in cui l'aspirante risiede:

a) dal ricevitore del registro;
b) dall'agente delle imposte;
c) dal sindaco;

4° certificati di buona condotta e di non incorsa penalità;

5° stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione alla quale apparteneva l'ex-impiegato concorrente od il marito o padre del superstite concorrente.

Occorre inoltre:

per gli ex-impiegati: una copia del decreto di cessazione dal servizio, un attestato della competente Amministrazione sui motivi del provvedimento qualora non risultino dal decreto nonchè se vi fu luogo, il decreto della Corte dei conti relativo alla concessione dell'indennità per una sola volta;

per le vedove: l'atto di matrimonio, l'atto di morte del marito, il certificato di conservata vedovanza, il decreto della Corte dei conti relativo alla concessione dell'indennità, o, se questa non fu concessa, un certificato comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante;

per gli orfani: l'atto di matrimonio dei genitori, l'atto di morte del padre, l'atto di morte della madre, o, in sua vece, l'attestazione che la madre è passata ad altre nozze, e, se, donne, il certificato di stato nubile. Occorre altresì il decreto o i decreti coi quali la Corte dei conti avesse liquidato l'indennità o la pensione all'aspirante o all'uno o all'altro dei suoi genitori.

Nel caso che il padre si fosse riammogliato, prima dell'abbandono del servizio attivo, occorre anche l'atto di morte della matrigna od un'attestazione che essa sia in seguito passata ad altre nozze.

I documenti in cui ai precedenti nn. 2, 3 e 4, nonchè i certificati di vedovanza e di stato nubile devono essere di data non anteriore al 1° giugno 1922.

Quando il concorrente ritenga che i certificati di possidenza di cui al n. 3 non rappresentino la sua reale situazione, potrà dichiararlo nella domanda, allegandovi autentici documenti che suffraghino le sue affermazioni.

Quando intendano concorrere due o più figli di un comune autore, deve presentarsi una sola domanda corredata dai documenti personali di ciascuno.

È in facoltà, tanto del segretario generale, quanto della Commissione centrale aggiudicatrice degli assegni, di richiedere altri documenti oltre quelli sopra indicati.

Istanze e documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'articolo 12 della legge d'istituzione della Cassa (12 luglio 1906, numero 623).

1° agosto 1922.

Il direttore generale
Troise.

[illegible] — Tipografia delle Mantellate — FUMINO RAFFAELE, *gerente.*